



ORIGINALE

2360-2010

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno da
cosa in
custodia
esterna alla
carreggiata
autostradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente - R.G.N. 16937/2005
- Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - Cron. 2360
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere - Rep. 818
- Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere - Ud. 18/12/2009
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**contributo
unificato**

sul ricorso 16937-2005 proposto da:

VIETRI FILOMENA VTRFMN66B41F693E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAYNE MONICA, rappresentata e difesa dall'avvocato BARRACANO ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

2009

- **ricorrente** -

2165

contro

AUTOSTRADALE SPA ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2370/2004 della CORTE

D'APPELLO di ROMA, III SEZIONE CIVILE, emessa il
31/3/2004, depositata il 19/05/2004, R.G.N.
1809/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nella notte tra il 26 ed il 27.11.1993, sull'autostrada A/1 che stava percorrendo in direzione Roma-Napoli alla guida di una vettura Mercedes 250, Antonio Napoli uscì di strada e morì.

Nell'ottobre del 1996 la vedova Filomena Vietri, anche quale legale rappresentante dei figli minori Pasquale ed Alessandro, agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., cui imputò la mancanza di *guard-rail* e di adeguata protezione del raccoglitore di acqua piovana (di mt. 4,80 x 4,80, profondo mt. 2,80 e pieno per metà) posto circa otto metri a lato della carreggiata, nel quale la vettura era piombata 400 metri dopo essere uscita dalle sede stradale, cappottandosi per l'urto contro il bordo superiore del manufatto (il raccoglitore di acqua piovana). Il Napoli era morto per annegamento, com'era risultato dagli accertamenti autoptici, che ne avevano anche evidenziato lo stato commotivo cerebrale conseguito all'incidente.

2.- La società convenuta resistette e l'adito tribunale di Cassino rigettò la domanda con sentenza n. 19.2001, confermata dalla corte d'appello di Roma con sentenza n. 2370 del 2004, avverso la quale Filomena Vietri, anche nella qualità suddetta, ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per ogni tipo di vizio della motivazione e per "erronea interpretazione dei mezzi istruttori". Sostengono i ricorrenti che il fatto raro o eccezionale non vale ad integrare in se stesso il fortuito e che, nella specie, "se la sede stradale fosse stata delimitata dal guard-rail e se il pozzetto fosse stato protetto da mura laterali, se fosse stato coperto o, più semplicemente se il canale fosse stato libero, certamente lo sfortunato Napoli non sarebbe morto, in autostrada, per annegamento"; ed aggiunge che, dopo il fatto, la società autostradale ha provveduto a recintare con un'adeguata protezione l'area, prima connotata dalla presenza di una semplice rete metallica, abbattuta dalla vettura che violentemente la aveva investita.

2.- Escluso che la vettura condotta dal Napoli fosse venuta a collisione con altro veicolo ed attribuita l'uscita di strada a non accertate cause (come un colpo di sonno o un malore del conducente), la corte d'appello ha ritenuto che la vettura procedesse a velocità non particolarmente moderata (pagina 8, terzultimo capoverso, della sentenza), ovvero eccessiva (pagina 9, seconda riga), concludendo - questa la *ratio decidendi* - che la

responsabilità del sinistro deve essere quindi attribuita allo stesso conducente, non potendosi ritenere che il convogliatore, cosa inerte, possa di per sé ritenersi pericoloso, ove considerato nella normale realtà circostante, nel cui contesto non determina, anche in caso di incidenti, alcun rischio di pregiudizio per i normali utenti dell'autostrada, da cui è posto ad una certa distanza (pagina 9, primo capoverso).

Tanto in affermata applicazione del principio - enunciato dalla contestualmente richiamata Cass., 4.11.2003, n. 16527 - secondo il quale il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Di tale principio la corte d'appello ha fatto erronea applicazione ed il ricorso è dunque fondato.

Va subito detto che, nel caso cui si riferisce il citato precedente, questa Corte aveva confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di un Comune in relazione al danno riportato da una persona che, in condizioni di piena visibilità, nel

risollevarsi dopo essersi chinata per raccogliere le chiavi, aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada.

Si ritenne in quell'occasione conforme a diritto l'affermazione del giudice del merito che il giudizio sulla pericolosità della cose inerti non può prescindere da "un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato" e che una cosa inerte può definirsi pericolosa "quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante".

E si aggiunse che "del resto, se si prescindesse da tali parametri valutativi, dovrebbe paradossalmente ravvisarsi la responsabilità del custode anche in caso di urto di un pedone contro il tronco di un albero (che egli non abbia per avventura scorto perché voltatosi a salutare un amico

~~X~~, _____
così come la Moretti non scorse il ramo perché chinatasi per raccogliere le chiavi) che non fosse stato adeguatamente protetto con una struttura avvolgente morbida. Ma così come non è pericoloso il tronco perfettamente visibile, non è pericoloso il ramo che sia altrettanto chiaramente visibile, per l'ovvia ragione che né l'uno né l'altro determinano un rischio di pregiudizio in contesti del tipo di quello considerato dal tribunale.

Se, nonostante ciò, il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c, atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno".

Nel caso che viene ora in considerazione, la realtà circostante il raccoglitore d'acqua (contro il quale la vettura dapprima urtò capovolgendosi e nel quale poi precipitò) era un'autostrada. Dunque un'arteria per definizione destinata al traffico veloce in condizioni di sicurezza, sulla quale è del tutto legittimo viaggiare ad una velocità non particolarmente moderata, pur se nei limiti imposti (ora) dalla legge e (prima) dalle norme di comune prudenza in relazione alle situazioni contingenti.

Il primo vizio della sentenza - e si tratta di un errore in diritto prim'ancora che logico - è di aver presupposto che su un'autostrada si debba, pur in assenza di specifiche ragioni che la impongano, tenere "una velocità particolarmente moderata", invece prevista dal codice della strada solo per situazioni di particolare pericolosità. E di avere, per questo, escluso la sussistenza di nesso causale tra cosa e danno per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..



Il secondo concerne la motivazione, nella parte in cui s'è apoditticamente escluso che il convogliatore, cosa inerte, possa di per sé ritenersi pericoloso, ove considerato nella normale realtà circostante, nel cui contesto non determina, anche in caso di incidenti, alcun rischio di pregiudizio per i normali utenti dell'autostrada, da cui è posto ad una certa distanza.

Volta che ai normali utenti della strada è consentito tenere in autostrada una velocità relativamente elevata, è del tutto inspiegato come possa essere stato considerato non pericoloso un manufatto di quel tipo, posto a circa otto metri di distanza laterale da una sede autostradale neppure delimitata da *guard-rail*. E ciò, come la sentenza afferma, "anche in caso di incidenti", che pure annoverano eventualità del tipo di quella occorsa, secondo la corte d'appello verosimilmente indotta da un colpo di sonno (era notte) o da un malore, che provocò l'uscita di strada 400 metri prima dell'impatto. Sicché la motivazione si rivela, sotto tale aspetto, anche intrinsecamente contraddittoria.

Alla fattispecie si attagliano piuttosto i principi esposti da Cass., n. 488 del 2003, con la quale si è affermato che, **qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di**

responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (1) nella specie, concernente un incidente stradale occorso su di un'autostrada a seguito del violento impatto di un autoveicolo contro lo spigolo di una galleria privo di barriera protettiva, in conseguenza del quale si era verificato il decesso di uno dei passeggeri del veicolo, mentre il conducente ed un altro passeggero avevano riportato lesioni, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada sull'assunto che la circostanza che era rimasta ignota la velocità e la traiettoria dell'autovettura non avrebbero permesso di ritenere che la presenza della barriera protettiva avrebbe

evitato l'evento dannoso, ovvero ne avrebbe attenuato le conseguenze).

Principi ribaditi, con specifico riguardo ad incidenti verificatisi in autostrada e/o per difetto di barriere protettive, da, *ex multis*, Cass., nn. 6516/04, 18094/05, 3651/06, 17377/07, 11903/08.

3.- La sentenza va conclusivamente cassata perché il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, rivaluti il fatto alla stregua degli enunciati principi.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE


accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Roma, 18 dicembre 2009


L'estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
E-2 FEB. 2010

Oggi
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

